



**Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione
Territoriale C.d.R.: Urbanistica, Pianificazione Territoriale e
Tutela del Paesaggio Servizio: Serv Tutela Paesaggio Unità
Operativa: Tutela del paesaggio Ufficio: Segr Serv
Urb/PianificTerr/PatrArt**

DECRETO DEL PRESIDENTE

**Decreto n. 86 del 23/04/2019
Protocollo n. 25733 del 23/04/2019**

Treviso, 23/04/2019

**Oggetto: COMUNE DI VAZZOLA. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 L.R. N. 11/2004.**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 5/04/2017, il Comune di Vazzola ha adottato il Piano di Assetto del Territorio, unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla V.A.S.;
- a seguito della procedura di pubblicazione sono pervenute n. 248 osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 22/11/2017;
- il Comune di Vazzola con nota prot. n. 595 del 17/01/2018 ha depositato gli elaborati del P.A.T. per la sua approvazione ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 11/2004. Successivamente ha proceduto ad una sua parziale riadozione con D.C.C. n. 42 del 18/07/2018;
- in conseguenza di tale parziale riadozione la Provincia di Treviso ha archiviato il procedimento di approvazione in corso, in attesa di una nuova istanza che tenesse conto delle modifiche introdotte nel P.A.T.;
- a seguito della parziale riadozione è pervenuta n. 1 osservazione, controdedotta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 13/03/2019;
- il Comune di Vazzola ha quindi trasmesso tale deliberazione con nota prot. n. 3221 del 15/03/2019 (prot. Prov. 16453/2019), riavviando il procedimento di approvazione del P.A.T.;
- in merito al P.A.T. di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso, n. 104591 del 14/03/2017;
 - Commissione Regionale VAS n. 164 dell'8/11/2018;
 - Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 7 del 20/02/2019;





- il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della D.G.P. n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 9/04/2019, con parere n. 6;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48, comma 4, L.R. n. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con D.G.R. n. 1153 del 23/03/2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 4 L.R. n. 11/2004 è necessario procedere all'approvazione del P.A.T. di Vazzola;

VISTE le L.R. n. 11/2004 e n. 14/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;

RICHIAMATO per quanto compatibile il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 14 comma 6 L.R. n. 11/2004, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vazzola come adottato con D.C.C. n. 12 del 5/04/2017 e parzialmente riadottato con D.C.C. n. 42 del 18/07/2018, con le modifiche ed integrazioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 6 del 9/04/2019, Allegato A al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare alla gestione del piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei pareri citati nell'Allegato A che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 14 comma 8 L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che trova copertura al capitolo 530/2019 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
- 4) di demandare al Sindaco del Comune di Vazzola l'onere di inviare alla





Provincia di Treviso copia di tutti gli elaborati costituenti il P.A.T. aggiornati alle decisioni assunte dal presente decreto, unitamente alla Dichiarazione di Sintesi redatta ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- 5) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della documentazione oggetto di istruttoria presso:
- l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
 - la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
 - la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, Calle Priuli, 99 - 30121 Venezia.

IL PRESIDENTE

MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)





PROVINCIA DI TREVISO

Via cal di breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666
www.provincia.treviso.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP) ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 06 del 09/04/2019

Oggetto: Comune di VAZZOLA

Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.14 ex L.R.11/04

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 09/04/2019;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la L.R. 06.06.2017 n.14 ;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;
- Vista la D.G.R. 23.03.2010 n.1137;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 06 del 09/04/2019, che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE:

favorevole all'approvazione del P.A.T. in oggetto, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente
Simone Busoni



PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. **06** in data **09/04/2019**

PARERE

Oggetto: Comune di Vazzola. Piano di Assetto del Territorio. Art. 14 LR 11/04.

PREMESSE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05/04/2017 il Comune di Vazzola ha adottato il PAT unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS.

Dopo l'adozione gli elaborati del PAT sono stati regolarmente depositati a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della LR 11/04, a partire dal 14/04/2017.

Sono pervenute complessive n. 248 osservazioni, controdedotte dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 37 del 22/11/2017.

Il Comune di Vazzola con nota prot. n. 595 del 17/01/2018 (ns. prot. n. 4673/2018) ha depositato gli elaborati del PAT presso la Provincia di Treviso per la sua approvazione ai sensi dell'art. 14 LR 11/04.

Successivamente, con nota prot. n. 8480 del 20/07/2018 (ns. prot. 61795/2018) il Comune di Vazzola ha comunicato di aver proceduto ad una parziale riadozione del PAT con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/07/2018.

In conseguenza di tale parziale riadozione la Provincia di Treviso ha dato atto che il procedimento di approvazione in essere ai sensi dell'art. 14 LR 11/2004 fosse da intendersi archiviato, in attesa di una nuova istanza di approvazione che tenesse conto delle modifiche introdotte nel PAT.

L'istruttoria per l'approvazione è stata comunque sottoposta a questo Comitato Tecnico con parere n. 09 del 07/08/2018, trasmesso al Comune di Vazzola a titolo collaborativo.

A seguito di tale parere, Comune e Provincia si sono riuniti in Conferenza dei Servizi istruttoria, svoltasi in due sedute nei giorni 01 e 05 marzo 2019, al fine di concordare le modifiche al piano necessarie per superare i rilievi ostativi all'approvazione del PAT.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso, 104591 del 14/03/2017;
- Commissione Regionale VAS n. 164 del 08/11/2018;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 7 del 20/02/2019.

A seguito della parziale riadozione è pervenuta n. 1 osservazione, controdedotta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 20 del 13/03/2019.

Il Comune di Vazzola ha quindi trasmesso tale deliberazione con nota prot. n. 3221 del 15/03/2019 (ns. prot. 16453/2019), riavviando il procedimento di approvazione del PAT.

In seguito, con nota prot. n. 3567 del 22/03/2019 (ns. prot. 18222/2019) il Comune di Vazzola ha inoltre inviato una proposta delle modifiche da introdurre nel PAT a seguito della controdeduzione alle osservazioni, al recepimento dei pareri espressi dagli Enti aventi specifica competenza ed agli esiti della sopraccitata Conferenza dei Servizi istruttoria.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT SONO:

- Tav. 0 - Carta delle strategie di Piano
- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. 4 - Carta della trasformabilità - ATO
- Tav. 5 - Carta della coerenza PAT/PRG
- Norme tecniche di attuazione
- Relazione di progetto
- Relazione agronomica ed allegati
- Relazione geologica ed allegati
- Relazione archeologica
- Relazione della ricognizione aree produttive
- Valutazione di Incidenza Ambientale
- VAS: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica ed allegati
- Valutazione di compatibilità idraulica ed allegati
- Quadro Conoscitivo: relazione e banca dati alfanumerica

ISTRUTTORIA:

Si richiama il precedente parere del Comitato Tecnico n. 09 del 07/08/2018 che ha formulato una serie di rilievi sul PAT raggruppati in tre principali categorie: struttura della normativa proposta, legittimità giuridica del piano e compatibilità con la pianificazione provinciale. Di seguito si evidenziano pertanto le modifiche al piano, volte a superare i sopraccitati rilievi, mantenendo la medesima suddivisione.

Le modifiche vengono elencate così come concordate in sede di Conferenza dei Servizi Istruttoria ed in seguito puntualmente articolate nella proposta di revisione degli elaborati di piano trasmessa dal Comune di Vazzola con nota prot. n. 3567 del 22/03/2019.

Le seguenti modifiche risultano necessarie per superare i rilievi relativi alla struttura normativa:

- L'art. 35.3 venga spostato tra le direttive.
- L'art. 35.4 venga integralmente stralciato.
- All'art. 43 vengano inseriti gli esiti dello studio di microzonazione sismica di I livello del Comune di Vazzola, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 06/03/2017.
- All'art. 44.9 vengano stralciate le parole "vanno rispettati" e sostituite con le parole "fungono da riferimento".
- All'art. 49.1 dopo le parole "del territorio" vengano introdotte le parole "del PAT".
- All'art. 49.1 vengano stralciate le parole da "Sino al suddetto..." fino al termine del comma.
- In coda all'art. 75.16 venga inserito il seguente testo:
"Con riferimento alla Tabella di TAV. 14 del PRG 1985 e successive Varianti, i dati riepilogativi ufficiali del Dimensionamento del presente PAT 2017 e delle connessa Verifica degli standards urbanistici, aggiornati e validi ai sensi dell'ordinamento, sono quelli esposti nella Tabella "ART 75.16 DIMENSIONAMENTO ATO E VERIFICA STANDARDS" qui di seguito riportata.
In sede conformativa di P.I., la S.A.T. ammissibile, ovvero la superficie massima trasformabile in conformità a quanto stabilito dalla LR 14/2017 e dalla DGRV 10.09.2018 n. 1325 Allegato A, dovrà rispettare il limite regionale riportato al precedente Art. 74.25 delle presenti NTA."

In coda all'art. 75.16 venga inserita la seguente tabella:

TABELLA ART. 75.16 NTA – DIMENSIONAMENTO ATO E VERIFICA STANDARDS											
PAT VAZZOLA 2017		Carico insediativo aggiuntivo				Standard urbanistici primari (mq/ab)	Standard urbanistici secondari (mq/ab)	Numero abitanti teorici PRG vigente	Numero abitanti teorici Progetto PAT	Carico insed. agg. funzico (mc)	Superficie
ATO	Residenziale (mc)	Commerciale(mq)	Direzionale(mc)	Produttivo (mq)							
1	1- RESIDENZIALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1.1 Vazzola	589.820	0	0	0	18.720		3.849	2.683	0	528.720
3	1.01 Zona Comm.compl.Vazz	0	45.080	0	0	0	0	51	0	0	45.080
4	1.01 Zona Comm.Vazzola	0	14.058	0	0	0	0	0	0	0	14.058
5	01.02 Via Fontane Visnà	0	0	0	27.975	0	0	0	0	0	27.975
6	01.02 D4	0	0	0	56.389	0	0	0	0	0	56.389
7	01.03 D4	0	0	0	13.750	0	0	0	0	0	13.750
8	1.2 Visnà	236.428	0	0	0	49.706	0	1.458	1.458	0	240.060
9	1.3 Tezze	366.270	0	0	0	61.515	0	1.646	1.646	0	379.298
10		1.192.518	59.138	0	98.114	272.943	0	6.804	5.787	0	1.303.330
11	2-MONTICANO										
12	Territorio Agricolo	24.140	0	0	0	0	0	487	437	0	5.971.077
13											
14	3- AGRO CONEGLIANESE										
15	Territorio Agricolo	56.327	0	0	0	0	0	1.061	1.050	0	13.777.944
16	3.1 Borgo Zanetti	46.722	0	0	0	(con Tezze)	0	149	149	0	47.340
17	3.2 Borgo Bellussi	589.820	0	0	0	(con Tezze)	0	299	299	0	157.691
18		692.869	0	0	0	0	0	1.996	1.935	0	13.982.971
19	4-PRODUTTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	4.1 Completamenti+Priant	0	0	0	542.900	0	0	0	0	0	542.900
21	4.1 Via Moretto	0	0	0	68.356	0	0	0	0	0	68.356
22	4.1 PIP	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
23	4.2 Zona Art.compl.Visnà	0	0	0	36.800	0	0	0	0	0	36.800
24	4.3 Zona Art. compl. Tezze	0	0	0	222.320	0	0	0	0	0	222.320
25	04.02 Z.Ind.Roverbasso Viana	0	0	0	91.100	0	0	0	0	0	91.100
26	04.03 Zona Comm. Tezze	0	12.250	0	0	0	0	0	0	0	12.250
27		0	12.250	0	1.007.476	0	0	200	200	0	1.019.726
28	TOTALE	1.909.527	71.388	0	1.105.590	272.943		9000	7.922		22.097.104
29	Acque, viabilità e reliquati, etc.										3.979.618
30	Superficie totale comunale										26.076.722
31	Verifica standards							30,321 mq/ab	34,65 mq/ab		

Le seguenti modifiche risultano necessarie per superare i rilievi di legittimità giuridica:

- In tutti gli articoli delle NTA le parole “inquadrate nel PI” vengano sostituite dalle parole “coordinato con il PI”.
- All'art. 2.4 il PATI tematico venga tolto dall'elenco della pianificazione sovraordinata e ricollocato nell'elenco dei piani di competenza comunale.
- All'art. 2.4 venga stralciato il testo dalle parole “la pianificazione locale” fino alla fine del comma.
- All'art. 18.3 venga stralciata la parola “sussidiario”.
- All'art. 25.4 vengano stralciate le parole “esclusa in tutto il territorio” e sostituite con le parole “in contrasto con gli obiettivi”.
- All'art. 25.5 vengano stralciate le parole “venga esclusa ogni nuova discarica nel territorio” e sostituite con le parole “ogni nuova discarica risulta in contrasto con gli obiettivi”.
- All'art. 26 i commi 3, 5, 11, 13 e 14 vengano integralmente modificati sostituendoli con il testo degli analoghi commi del PATI tematico.
- All'art. 36.21 vengano stralciate le parole da “Esse sono valide” fino alla fine del comma.
- All'art. 41.17 vengano stralciate le parole da “ha valore” fino a “preventivamente” sostituendole con le parole “deve essere armonizzata con la normativa vigente”.
- All'art. 46.2 vengano stralciate le parole “valgono le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.”.
- All'art. 58.8 vengano stralciate le parole da “fatti oggetto” a “del 14.12.2010 e”.
- All'art. 61.16 vengano stralciate le parole da “oggetto di” a “del 14.12.2010,”.
- All'art. 74.11 lett. f) vengano stralciate le parole da “su materie pertinenti” fino al termine del comma, sostituendole con le parole “sulle materie pertinenti il territorio rurale ai sensi della normativa vigente”.
- All'art. 74.16 vengano stralciati i punti a), b) e d).

- L'art. 74.19 sia integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"Il Comune disciplina nel P.I. e con il Regolamento di Polizia Rurale con esso coordinato, le eventuali modalità di realizzazione di serre fisse e mobili secondo il vigente ordinamento."
- L'art. 74.23 sia integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"Il Comune disciplina nel P.I. e con il Regolamento di Polizia Rurale con esso coordinato, le eventuali condizioni di realizzazione di allevamenti zootecnico-intensivi secondo il vigente ordinamento."
- All'art. 80.6 punto b) vengano stralciate le parole: Invarianti di natura ambientale; Ambiti di Fragilità inerenti; Territorio Agricolo Integro e/o altri ambiti di particolare valenza agricolo-produttiva; in coerenza con quanto dettato dal P.T.R.C." e sostituite dalle parole "- Rete ecologica comunale; - Ambiti a rischio archeologico".
- All'art. 80.6 punto b) vengano stralciate le parole "In generale nel territorio di Vazzola" e sostituite dalle parole "Nei suddetti ambiti".

Le seguenti modifiche risultano necessarie per superare i rilievi di compatibilità con il PTCP:

- All'art. 58.8 vengano stralciate le parole "estende anche a tutti i" con le parole "coordina con quella dei".
- In coda agli art. 67, 68 e 69 venga introdotto un nuovo comma avente il seguente testo: "Negli ambiti oggetto del presente articolo, vigono altresì le disposizioni di cui al precedente Art. 65 commi 4, 12, 13 e 14. ".

Per quanto riguarda le restanti considerazioni presenti nel parere CTP n. 09 del 07/08/2018, si precisa come esse fossero volte a garantire al Comune una norma di chiara e di univoca applicazione, finalizzata ad una lineare gestione del piano; tuttavia esse non costituiscono di per se motivo ostativo all'approvazione del PAT. Pertanto si prende atto che il Comune di Vazzola, attraverso la documentazione tecnica prodotta in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria, ha manifestato la volontà di mantenere nel PAT tali contenuti, ancorché ritenuti di complessa applicazione.

Si raccomanda inoltre al Comune, in sede di Piano degli Interventi, di provvedere a:

- verificare i contenuti della pianificazione urbanistica in rapporto al Piano di Protezione Civile, eventualmente provvedendo al suo aggiornamento;
- effettuare un censimento degli impianti di trattamento rifiuti presenti nel territorio comunale e delle relative distanze dalle abitazioni, al fine di poter opportunamente valutare le scelte di piano anche in considerazione della normativa introdotta dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", con particolare riferimento all'art. 16.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON LA LR 14/2017:

Considerato che il PAT del Comune di Vazzola è stato adottato precedentemente all'entrata in vigore della LR 14/17, appare necessario provvedere all'adeguamento ai disposti di legge in sede di approvazione del piano, secondo quanto previsto dall'Allegato D della DGR n. 668/2018.

Tali modifiche sono state concordate in sede di Conferenza dei Servizi Istruttoria ed in seguito puntualmente articolate nella proposta di revisione degli elaborati di piano trasmessa dal Comune di Vazzola con nota prot. n. 3567 del 22/03/2019.

Le modifiche necessarie all'adeguamento alla LR 14/17 sono le seguenti:

- In tutti gli articoli delle NTA vengano stralciati i riferimenti alla SAU sostituendoli con gli opportuni riferimenti alla SAT.
- L'art. 74.1 venga integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:
"Il PAT di Vazzola in via di prima applicazione della LR 14/2017 riconosce che la superficie di territorio agricolo complessivamente trasformabile in nuove zone con destinazione diversa, è indicata dalla Regione Veneto con DGRV 10.09.2018 n. 1325, Allegato A e s.m.i e richiamata al successivo comma 25 del presente articolo."
- L'art. 74.10 sia integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:

“In riferimento alla modifica introdotta dalla L.R. n. 4/2008 all’Art. 13, lett. f), della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., la quale prevede che il limite quantitativo massimo della Zona Agricola Trasformabile in zone con destinazione diversa da quella rurale può essere derogato solo previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita eventualmente la Provincia interessata, per interventi di rilievo sovracomunale, il P.A.T. fissa per le eventualità future i seguenti criteri applicativi.

a) L’istituto della deroga costituisce un procedimento di carattere eccezionale che richiede, di volta in volta, la preventiva valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare altri strumenti ordinari dell’ordinamento o alla necessità di far fronte con la strumentazione urbanistica ad esigenze impreviste di pubblica rilevanza non diversamente soddisfabili.

b) La deroga riconosce la non applicabilità del limite quantitativo massimo della Zona Agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella rurale, e va riferita ad interventi di rilevanza sovracomunale, se assumono particolare significato territoriale per la loro collocazione rispetto alle reti e ai nodi infrastrutturali di rango regionale;

c) Il Comune deve valutare e motivare l’opportunità di richiedere la deroga sulla base di adeguati approfondimenti ed analisi, inviando la richiesta alla Direzione Urbanistica regionale e -se del caso- alla Provincia, corredata di idonea documentazione a dimostrazione del rispetto delle scelte strategiche individuate nel P.A.T. e nel rispetto dell’equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S., nonché in attuazione anche degli strumenti di pianificazione sovraordinati.

d) Tali interventi in deroga dovranno inoltre tenere conto ed essere compatibili con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle eccellenze vitivinicole di Vazzola e delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla L. 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.”

- L’art. 74.25 sia integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo:

“In via di prima applicazione della LR 14/2017 e della DGRV 10.09.2018, n.1325 Allegato A, la S.A.T., superficie di territorio agricolo complessivamente trasformabile in nuove zone con destinazione diversa, è indicata dalla Regione Veneto e risulta di ha. 16,25.

Detta superficie trasformabile S.A.T sarà formata, fino al massimo consentito dalla Regione, dalla sommatoria degli interventi di ampliamento urbanistico strategicamente ammessi dal PAT nelle aree/ direttrici di potenziale sviluppo, selezionati dal Comune ed inseriti in via conformativa /operativa/ attuativa nel P.I. ai sensi dell’ordinamento regionale.

Considerate queste caratteristiche, per il P.A.T. di Vazzola appare difficilmente giustificabile sotto il profilo urbanistico l’eventualità di motivato adito alle procedure di cui all’Art.7 della LR. 16.03.2015 n. 4.”

- L’art. 74.26 sia integralmente stralciato.

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:

Il Comune di Vazzola, con DCC n. 37 del 22/11/2017, ha controdedotto alle osservazioni pervenute durante la fase di pubblicazione del PAT.

Inoltre, a seguito della parziale riadozione, con DCC n. 20 del 13/03/2019 è stata dichiarata non pertinente l’unica osservazione pervenuta durante la fase di pubblicazione delle modifiche riadottate.

Le osservazioni accolte, totalmente o parzialmente, sono di seguito sintetizzate:

Classe	Richiedente	Sintesi osservazione	Controdeduzione
A2	Masini Samuele	L’ Osservazione evidenzia “che il fossato Ariolo è stato erroneamente riportato in tutte le tavole. Deve essere corretto come da estratto catastale”	Va riconosciuto e riportato correttamente nelle pertinenti cartografie del PAT adottato il corso effettivo attuale del Rio Ariolo. Si propone di ACCOGLIERE l’Osservazione e di aggiornare di conseguenza la cartografia pertinente del PAT
A3	Ufficio Tecnico Comunale	L’ Osservazione evidenzia che “nella legenda della Carta delle Trasformabilità l’ articolo di riferimento alle aree esondabili o a ristagno idrico	L’ Osservazione è esatta, ed infatti si tratta di un refuso delle Legenda che deve essere modificata. Si propone di ACCOGLIERE l’Osservazione e di aggiornare

		risulta errato" dato che il riferimento riportato è art. 30 delle NTA, mentre quello corretto è art. 36.	di conseguenza la legenda pertinente, della Tav. 4 Carta delle Trasformabilità
A4		L' Osservazione evidenzia che "nella Carta delle Trasformabilità il perimetro dell'area oggetto di Accordo ex art. 6 della LR.11/2004 in zona industriale di Tezze non risulta individuato correttamente.	L' Osservazione si richiama ad una versione aggiornata dell' Accordo ex art. 6 della LR. 11/2004 ricadente ad ovest dell'area produttiva di Tezze. Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di aggiornare di conseguenza nell'area della Tav. 4 Carta delle Trasformabilità
A5		"Il Comune di Vazzola ha ricevuto dal Distretto delle Alpi Orientali (ex Autorità di Bacino) la comunicazione del 07.03.2017 una proposta di aggiornamento della Carta delle pericolosità sismica di sua competenza . Il Comune con propria Nota ha dato riscontro alla proposta del Distretto trasmettendo le sue Osservazioni in data 07.06.2017 (prot. 6145).Da allora il Distretto non ha ancora dato risposta in merito per una definitiva e condivisa classificazione ai fini delle pericolosità idraulica delle ex Aree di Attenzione a Vazzola, tema degli intersorsi sopra richiamati. Considerata l'esigenza di chiudere sollecitamente la fase di formazione del PAT oggi in itinere, lo scrivente Ufficio, osserva che l'accettazione dei marginali aggiornamenti integrativi delle aree di pericolosità idraulica P1-"moderata pericolosità" così come proposti dal Distretto delle Alpi Orientali, senza conseguenze di rilievo sull'impostazione generale dello Strumento adottato, potrebbe evitare successivi adeguamenti del PAT una volta approvato ed i conseguenti oneri di variante".	L' Osservazione si basa su ragioni di praticità e semplificazione a favore del PAT adottato in una materia nella quale l'Autorità idraulica ha tenuto negli anni un atteggiamento mutevole. Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di aggiornare di conseguenza le aree interessate in tutte le cartografie pertinenti del PAT adottato.
AA	Vari	1 - Nella zona "attività produttive di Via Moretto, venga confermata l'area di non edificabilità industriale a salvaguardia delle abitazioni prevista dal PRG vigente"; 2- "Tale area, nell'eventualità che l'impianto fotovoltaico ora installato venga dismesso, torni ad avere destinazione urbanistica" per servizi di pubblico interesse come dal PRG ...". 3- "Nell' ampliamento dell'area per insediamenti produttivi di Via Moretto, prospettata dal PAT, venga allungata fino al confine comunale della zona di non edificabilità industriale a rispetto delle abitazioni, in continuazione e con le stesse caratteristiche di quella prevista nel PRG. 4- "Se proprio fosse necessaria la metratura per nuovi insediamenti produttivi persa con la fascia a salvaguardia delle abitazioni, questa potrebbe essere recuperata restringendo il corridoio naturalistico ecologico... del torrente Fossalta"	Per quanto argomentato ai punti 2 e 4 precedenti, l' Osservazione deve essere parzialmente RESPINTA, in quanto in contrasto con l'ordinamento e la strumentazione inerente. Per quanto argomentato ai punti 1 e 3, l'Osservazione deve essere parzialmente ACCOLTA così da creare una continuità naturalistica, lungo il confine Nord in margine dell'Area produttiva ampliabile Vazzola sfruttando l'Area F in oggetto e gli interventi di riequilibrio ecologico previsti dall'art. 82.7 delle NTA, da precisarsi operativamente nel PI.
B	UTC Feltrin D.	Osserva in forma interrogativa che dagli elaborati del PAT adottato non si comprende bene : • "quali siano le effettive disposizioni parametriche per la disciplina dei singoli ATO previste per legge definite dal PAT del Comune di Vazzola adottato..."; • "in quale elaborato siano contenute, ovvero inserite le eventuali tabelle di sintesi compilate secondo gli indirizzi sopra riportati".	In considerazione della esigenza di dare la massima evidenza e trasparenza si ritiene di : a) confermare tutti i dati ed i valori di dimensionamento assunti dal PAT adottato e di dare con opportune integrazioni maggiore evidenza e chiarezza espositiva alla Tabella in oggetto; b) farne più espliciti riepiloghi per ciascuna ATO. Per quanto argomentato si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione di integrare opportunamente la Tabella EXCEL con scritte integrative e Tabelle accessorie collegate.
C4	Furlan L. G.	Si chiede il ripristino delle previsioni del PRG 1985 e la modifica della Tav. 4 del PAT escludendo l'area evidenziata nell'Allegato all' Osservazione, dall' ambito di Centro Storico.	Il PAT anche senza includere l'area oggetto di Osservazione può consentire al P.I: di armonizzare le discipline dell'adiacente Centro Storico, oltre agli edifici esistenti soggetti a "Grado di protezione", anche l'ambito di terreno edificabile libero, confermando i limiti quantitativi e conformativi stabiliti dal PRG e per una pronta attuazione dell'intervento. Di conseguenza si propone di ACCOGLIERE l' Osservazione

C5	Zanella R.	Si chiede la possibilità di trasformazione di cui all'art. 52 delle NTA, ad uso residenziale, vietata dalle adottate NTA, e che il gruppo di fabbricati venga ricompreso tra gli 'ambiti di edificazione diffusa' come già previsto per altri 'Borghi' in Zona agricola trattandosi del consolidato Borgo Rovinazzo di destra .	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione , e di introdurre in Tav. 4 le conseguenti: a- correzioni in legenda sostituendo il richiamo all' art. 59, errato con quello all'art. 63 pertinente; b- integrazioni in cartografia, con la perimetrazione degli ambiti dei Nuclei ad edificazione diffusa di Via Rovinazzo destro, e dei due di Calgrande.
D1	Vari	Gli Osservanti ritengono che l'ampliamento delle case di abitazione in zona rurale, limitato ai soli imprenditori agricoli sia "in contrasto con quanto stabilito all'art. 44, comma 5 della LR 11/2004 il quale consente l' ampliamento semplicemente a tutte le abitazioni" fino ad un volume massimo di 800 mc. Di conseguenza "si chiede che venga modificato l'Art. 74.12 per dare la possibilità di ampliamento a tutti gli edifici ad uso residenziale e non solo a quelli in funzione della conduzione del fondo".	In considerazione della opportunità di un più graduale passaggio dal regime del PRG 1985 a quello del PAT 2017 in itinere, si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione: 4.1 - Ampliamento di edifici esistenti a destinazione residenziale o da destinarsi a casa di abitazione, raggiungendo in chiusura al comma 74.16 il seguente: e)In applicazione dell'Art. 44, comma 5 della LR 11/2004 e s.m.i, e dell'Art.3.bis commi 1e 2; della LR 14/2009 e s.m.i.. nel Territorio agricolo l'ampliamento di edifici esistenti a destinazione residenziale o da destinarsi a casa di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. Comprensivi dell'esistente, eventualmente anche in aderenza alla parte rustica presente, compatibilmente con le norme igieniche per la residenza, è consentito agli aventi titolo, se finalizzato alla prima casa, con le prescrizioni ed i limiti conformativi eventualmente stabiliti dal P.I. o da sue articolazioni attuative /operative o da Schede particolareggiate.. 4.2- Ristrutturazioni o ampliamenti di annessi rustici esistenti in territorio agricolo, si propone di considerare anche una disciplina aggiuntiva come risulta dalle seguenti integrazioni: c) Per le strutture agricolo-produttive con il limite della loro funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali sono ammesse: • ristrutturazioni e/o, ampliamenti di annessi rustici entro e non oltre il 20% della parte rustica esistente effettivamente utilizzata, mentre per eventuali ristrutturazioni o ampliamenti speciali di entità superiore, ove ammissibili, è sempre prescritta la Scheda particolareggiata di inserimento urbanistico, ambientale paesaggistico ed edilizio, corredata del Piano di sviluppo aziendale e del parere preventivo dell'organo competente al rilascio del parere con il limite delle funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali sulla sua funzionalità e congruità rispetto alle attività aziendali previste, da allegarsi in Convenzione; • nuovi annessi per aziende totalmente sprovviste al momento dell'adozione del PAT, fino al massimo di mc. 800, compatibilmente con gli indici di zona stabiliti dal PI e Scheda particolareggiata di inserimento paesaggistico, ambientale ed urbanistico Ove comprovatamente compatibile, i fabbricati o loro parti e contesti insediativi sottoposti a tutela come beni culturali e /o ambientali sono soggetti a Schede particolareggiate urbanistiche e/ o edilizie e sono sempre fatte salve eventuali scelte più restrittive del Piano di Assetto del territorio o del P.I. conformativo
E1	Vari	A- L'Osservazione muove dalla previsione del PAT della fascia di m.100 di tutela ambientale, lungo i corpi idrici minori disciplinata dall'Art. 46 delle NTA del PAT adottato, e ne chiede l'eliminazione, considerando detti corsi d'acqua"insignificanti dal punto di vista idraulico ." B- L'Osservazione evidenzia come l'Art. 51, comma15 delle NTA "nelle aree di urbanizzazione consolidata...(omissis)..sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle norme etc." mentre l'Art. 46 stabilisce che nelle zone di tutela dei corpi idrici è vietata la "realizzazione di qualsiasi opera" che non sia finalizzata	Si propone di RESPINGERE parzialmente l'Osservazione per la parte in cui - senza i necessari riscontri con la normativa ambientale vigente - propone al comma 8 dell'Art. 46 delle NTA, l'eliminazione della disciplina adottata per le fasce di tutela dell'Art. 41della LR 11/2004. Si propone invece di ACCOGLIERE parzialmente l'Osservazione, mediante una riformulazione del comma 46.8 delle NTA Si propone di ACCOGLIERE parzialmente il senso dell'espressione dell'esigenza legittima di chiarezza normativa di cui l'Osservazione n.188 è portatrice con le connesse implicazioni relativamente alla tutela dei diritti acquisiti e per la disciplina della edificazione

		esclusivamente al miglioramento della sicurezza idraulica. Per questa condizione normativa propone che le NTA vengano più chiaramente formulate, nel senso di consentire esplicitamente interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti ricadenti in dette fasce di tutela.	interessata dalle fasce di tutela nelle aree urbane consolidate, integrando sul finale l'Art. 46 delle NTA con il nuovo comma 46.13.
E1	Borsato G.	L'Osservazione rileva che non esistono canali o fossati da assoggettare a zona di tutela ai sensi dell'Art. 46 delle NTA del PAT a nord di Borgo Malanotte, in adiacenza all'area boscata. Si propone di "rivedere l'andamento di tale zona di tutela, limitandola al canale Piavesella".	Per quanto argomentato si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di aggiornare di conseguenza la cartografia del PAT alla Tav. 3 Fragilità
E3	Comavit	L'Osservazione evidenzia "in corrispondenza dei mappali di proprietà delle sottoscritta società, la presenza di un corso irriguo con relativa fascia di rispetto delle ai sensi dell' art. 41 LR.11/2004 e art. 46 delle NTA del PATI. Di fatto detto canale non esiste sul tratto prospiciente o fabbricati di proprietà. Si chiede pertanto l'eliminazione del vincolo di cui all' art. 46 delle NTA del PAT".	Si propone di ACCOGLIERE questa Osservazione, eliminando la fascia di tutela disciplinata dall'Art. 46 delle NTA dalla Tav. 3- Carta delle Fragilità . e Tav. n. 4 Carta delle Trasformabilità nel tratto interessato, tra Via Colonna e Via Papa Giovanni XXIII / Via Venezia
E4	Bazzo C. Zardetto I.	L'Osservazione riguarda un canale che si sviluppa sulla proprietà delle Sig.ra Bazzo e che nel PAT è "interessato dalle fasce di rispetto ambientale disciplinate dall'art. 46 delle NTA.." Secondo gli Osservanti non esiste alcun canale o fossato demaniale, ma unicamente un tratto di manufatto in cls per l' irrigazione, ora in disuso.	Per quanto argomentato si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di aggiornare di conseguenza la cartografia del PAT alla Tav. 3 Fragilità
E5	Masini S.	L' Osservazione evidenzia che il fossato Ariolo è stato erroneamente riportato in tutte le tavole. Deve essere corretto come da estratto catastale	Per quanto argomentato si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di aggiornare di conseguenza la cartografia pertinente del PAT .
E9	Salamon A.	L'Osservazione riguarda un canale irriguo stagionale costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo completamente emergenti dal piano di campagna, che nel PAT è interessato dalle fasce di rispetto ambientale disciplinate dall'art. 46 delle NTA..	Per quanto argomentato si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di aggiornare di conseguenza la cartografia del PAT alla Tav. 3 Carta delle Fragilità e Tav. 4 Carta delle Trasformabilità
E10	Padoan S., R. e V.	L'Osservazione riguarda un canale irriguo del consorzio Sinistra Piave in calcestruzzo. Si chiede " che venga tolta la fascia di tutela di cui all' art. 41 delle LR. 11/20014 e art. 46 delle NTA del PAT"	Per quanto argomentato si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di aggiornare di conseguenza la cartografia del PAT alla Tav. 3 Fragilità
E11	Visentin G.		
F1	Vari	Vengono formulate due richieste : 1-che sia sempre consentito, come da normativa regionale "l'ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell' esistente " indipendentemente dal fatto che il proprietario sia o non imprenditore agricolo". 2- che "tale possibilità sia garantita fin da subito da indipendentemente da eventuali tempistiche future legate al P.I (Piano degli Interventi) ed alle specifiche Schede particolareggiate disciplinate ed inquadrate nel P.I. stesso"	1-Per quanto concerne il pto.1 si rimanda alle Controdeduzioni inerenti l'Art. 74 - Edificabilità nel territorio agricolo svolte in generale sul medesimo argomento, e si propone per le stesse ragioni inerenti di.ACCOGLIERE la prima parte dell'Osservazione. 4.2 Per quanto concerne il pto.2 si propone che l'Osservazione sia RESPINTA parzialmente. Rilevata dall'Osservazione nel suo insieme, anche l'esigenza di una maggiore chiarezza nella formulazione normativa dell'Art. 52 delle NTA, si propone di ACCOGLIERE parzialmente l'Osservazione, introducendo le modifiche sopra evidenziate.
F2	Dalla Cia G. Sordon F.	Gli immobili di proprietà ricadono in una "perimetrazione incompleta, in quanto esclude fabbricati insistenti sul medesimo lotto ed adiacenti alla casa di abitazione". Di conseguenza "si richiede la modifica della perimetrazione includendo anche le unità immobiliari citate".	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di modificare di conseguenza in Tav. 4- Carta delle Trasformabilità il perimetro del Nucleo ad Edificazione diffusa di Via Campagna.
G	Vari	A - L'Osservazione riguarda l'art. 80 del PAT per evidenziare che gli impianti fotovoltaici con pannelli al silicio cristallino, sono ammessi esclusivamente sulle coperture dei fabbricati industriali nelle aree produttive, escludendo le civili abitazioni. Si richiede invece che venga modificato e/o precisato che l'uso dei pannelli fotovoltaici in silicio cristallino sia ammesso su tutto il territorio comunale e sulle coperture di ogni fabbricato esistente o di nuova costruzione.	A - Il PAT può considerare di garantire adeguatamente una disciplina dettagliata e motivata in relazione ai singoli contesti ambientali e paesaggistici, con una diversa strategia, facendone oggetto specifico conformativo e definitivo del P.I., modificando la Norma adottata ed ACCOGLIENDO l'Osservazione su questo tema. B - Si propone come l'ACCOGLIMENTO parziale in quanto meritevole di uno sviluppo specialistico approfondito tecnicamente non praticabile in sede di

		B- Il medesimo Art. 80 viene anche fatto oggetto di Osservazione in quanto esclude l'utilizzo di acqua di falda per usi impiantistici e l'installazione di impianti geotermici. L'Osservazione propone che venga modificata la norma.	PAT, rinviando ogni determinazione conformativa al Piano delle Acque, inquadrato nel P.I. per l'articolata e definitiva disciplina in materia.
H2		Viene proposto di valutare di costituire una ulteriore tutela tramite "coni visuali" o "vedute" indicati nell' art. 61 indicazione errata con art. 41 per rendere meglio percepibile e l'asse prospettico che collega la Sophora japonica esistente sulla mutera di Borgo Tonini ed il parco e villa Zanchetta, in centro a Tezze, costituenti rispettivamente le Singolarità Ambientali, n.4 e n.8	Per quanto argomentato si propone che la Osservazione sia ACCOLTA e di conseguenza : - di inserire una nuovo Cono visuale, in Borgo Tonini , orientato lungo l'asse Sophora - Villa Zanchetta, con adeguamento puntuale della Tav. 4 -Carta delle Trasformabilità; - di correggere la Legenda della medesima Tav. 4 Carta delle Trasformabilità con rinvio all'art. 61 NTA.
H3	Borsato G.	A - L'Osservazione considera che in Via Duca d'Aosta a sud di Borgo Malanotte sono presenti in banchina alberi disposti in filare. Si propone di valutare se tale sistema possiede le caratteristiche di un "filare stradale" alla stessa stregua ed in continuità con il filare adiacente già individuato dalla Tav. 2 - Carta delle Invarianti del PAT. B- L'Osservazione aggiunge che parte di questi alberi in filare e la connessa siepe schermo due edifici costituenti "opere incongrue", che altrimenti sarebbero ben visibili dalla Provinciale Via Colonna, interferendo negativamente sulla percezione di Villa e Borgo Malanotte, vincolati come importanti beni culturali.	Per quanto argomentato si propone che venga ACCOLTA l'Osservazione e che si proceda con le necessarie integrazioni cartografiche in TAV-2 e con l'integrazione normativa all'Art. 38.9, lett. h): "la salvaguardia degli elementi lineari e puntuali caratterizzanti il paesaggio agricolo e le strade, nonché le qualità percettive e di spazialità in essere anche lungo le strade e gli spazi pubblici sia in ambito rurale che urbano, vietando in particolare la distruzione ed il danneggiamento delle siepi, dei filari senza adeguata preventiva compensazione; non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi, delle vigne, delle spalliere e dei filari e se del caso della loro organica integrazione o sostituzione."
H4	Cantina Sociale Tezze	A - Si evidenzia che la "Normativa introdotta appare immotivatamente gravosa e penalizzante per la Cantina Sociale Tezze di Piave, in seguito all'inserimento di vincoli e fasce di tutela che impediscono ogni futuro sviluppo dell' attività. E questo in contraddizione con altri assunti della Norma stessa che invece fanno intendere il giusto intento (omissis)..di valorizzare l'ambito e l'attività che questa Cooperativa di Agricoltori cerca di mantenere ed anzi di promuovere e sviluppare". B - Si osserva che l'Art.36 "Idrografia e fasce di rispetto idraulico" trova riferimento in Tav.1 mentre non è chiaro se si intenda inserire un grado di tutela a tutti i corsi d'acqua ampliando l'ambito di rispetto all'art.41 della LR 11/2004 che lo limita ai corsi d'acqua importanti". Si evidenzia perciò che andrebbero meglio specificate le direttive per il P.I. e che anche in Tav. 4 il tratteggio che identifica le zone di tutela art. 41 LR 11/2004, non è riportato in Legenda. C - Viene evidenziato che " nelle tavole 3 e 4 in corrispondenza del fossato Piavesella è individuato un 'corridoio ecologico principale ripariale'", con rinvio all'art. 67 delle NTA che limita l'attività edilizia e comprende aree con funzioni di collegamento per alcune specie o gruppi di specie in grado di spostarsi. Si propone quindi di "rivedere il posizionamento del 'Corridoio Ecologico' nell'area della Cantina Sociale Tezze di Piave, rimuovendo i tratteggi che lo prevedono". D - Si evidenzia la difficoltà di comprendere il senso delle tre linee tratteggiate che in TAV.1 Carta dei Vincoli individuano "Strade romane ed agro centuriato" e dei correlati Artt. 15 e 23 secondo i quali per scavi oltre i 50 cm è necessario inviare il progetto alla Soprintendenza BB. AA. Ciò "costituisce ulteriore appesantimento procedurale" E - L' Osservazione si conclude con la richiesta di una espansione preferenziale della Cantina sull'area di fronte, oltre Via Colonna, con revisione del "Contesto figurativo dei complessi monumentali" ivi presente, sostenendo la marginalità dell'area rispetto al contesto tutelato di Borgo Malanotte.	A - Il PAT adottato, conferma le strategie per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari ed enologiche locali ed in questo modo accoglie parzialmente l'Osservazione. B - Si ritiene di poter integrare il comma 5 dell' art 46 come segue: "46.5 Il P.I. di Vazzola mediante determinazioni stabilite dal P.I. col Piano delle Acque provvederà a individuare più precisamente nel territorio di competenza gli ambiti oggetto del presente articolo e facendo anche esclusione delle medesime aree urbanizzate e dei Nuclei di Edificazione diffusa individuati ai sensi dell'Art. 36.17 delle presenti NTA" e si propone di ACCOGLIERE parzialmente questa parte dell'Osservazione. C - La cancellazione delle notazioni cartografiche di continuità e delle connesse discipline di tutela, con irrimediabile interruzione del corridoio ecologica e della sua connettività, non è ammissibile, quindi su questo tema si propone di RESPINGERE parzialmente l'Osservazione. D - lin tema di Vincoli e Pianificazione Sovraordinata, la disciplina delle "Strade romane ed agro centuriato", richiamata agli artt. 15 e 23. delle NTA, è recepita dal PAT a ciò tenuto da competenze superiori. Pertanto si propone di RESPINGERE parzialmente questa parte dell'Osservazione E - La proposta di una espansione preferenziale della Cantina sull'area di fronte, oltre Via Colonna, risulta in questo nuovo sito, non compatibile: a) con la speciale disciplina dell' art. 48, comma 31 lett. C pto. g di cui vorrebbe godere la Cantina Sociale; b) con i disposti regionali dell'art. 44 , comma 7 della LR.11/2004; c) con la tutela del territorio agricolo Integro stabilita dal PAT 2017; d) con il "Contesto figurativo dei complessi monumentali", come vincolo stabilito dal PATI , che il PAT non può autonomamente modificare. Pertanto si propone di RESPINGERE parzialmente anche questa parte dell'Osservazione.

H5	Borsato G.	L'Osservazione invita a "valutare l' opportunità di mantenimento delle diverse possibilità di percepire /vedere il complesso di Borgo Malanotte/pertinenze tramite l'individuazione di ulteriori 'Coni visuali' o 'Vedute' indicati nell'art. 61 delle NTA del PAT (indicazione errata con art. 41 in legenda). A tal fine si propongono ulteriori punti di veduta/ scorcio o panoramiche che interessano l' intorno della zona.... "	Si propone che l'Osservazione venga ACCOLTA e che si proceda alle integrazioni cartografiche e normative: - procedere ad una opportuna selezione delle visuali già previste e aggiunte per poter accogliere l'Osservazione - correzione del refuso in legenda della Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità, nel rinvio alle NTA, dove invece di art. 41 deve leggersi art. 61.
H6	Vari	A - Si evidenzia che "nella Tav. B.05 "Carta della coerenza PAT/PRG vigente" compresa tra Via Moretto e il Monticano definita dal PRG vigente, come 'ZTO D.1.1/(1) Industriale di completamento' è erroneamente cartografata nel PAT con la campitura associata alle 'ZTO D1.4 artigianale di espansione, con obbligo di strumento attuativo', che andrà sostituita con quella corrispondente del PRG vigente". B- In riferimento al Corridoio ecologico principale individuato dal PAT adottato a ridosso del confine con Codogné, l'Osservazione è dichiaratamente "finalizzata all'eliminazione della previsione del corridoio ecologico principale indicato, poiché privo di fondamento e possibilità di implementazione" avanzando specifiche argomentazioni.	A - Per quanto argomentato si propone di correggere il refuso cartografico rilevato alla Tavola c0101_ZonizzazionePRG vigente, e alla Tavola b05_Coerenza _PAT_PRG (Tav. 5), in questo modo ACCOGLIENDO l' Osservazione. B - Non essendoci nei Piani dei nei Comuni confinanti la necessaria continuità del corridoio ecologico, e considerata la possibilità di ottenere per altra via un riequilibrio ambientale in sito, si propone che questa parte dell'Osservazione in esame, venga ACCOLTA eliminando dalla Cartografia del PAT la fascia di tutela del Torrente Fossalta al confine Nord dell'Area produttiva ampliabile Vazzola.
H7	Bortot C.	L'Osservazione evidenzia che nella Tav. 2 vi sono difficoltà a capire quali siano le aree identificate come Aree Nucleo invitando a chiarire meglio l'identificazione di dette aree nel PAT In particolare, con riferimento all'Art. 39.6 delle NTA che descrive le Aree Nucleo (Core Area) si osserva che non si riuscirebbe ad individuarle nella Tav. 2 e "di conseguenza risulta caotica la descrizione di tutti i vincoli delle aree interessate".	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione per introdurre le modifiche alle Legende delle Tav. 1; 2; 3; 4,, ma lasciando invariato l'apparato delle Norme Tecniche di Attuazione adottato.
H10	Vigna fiorita	A - In premessa si evidenzia che l'azienda agricola si sta sviluppando in modo considerevole e nell'attuale sede di Via Vare ha l'esigenza di un nuovo ampliamento corrispondente ad una superficie coperta di circa 1.000 mq. B- L'Osservazione rileva che parte dell'area di proprietà aziendale ricade all'interno di "Aree cuscinetto e di connessione naturalistica (Buffer zone) e fasce tampone" e sostiene che "l'art. 66 NTA prevede in forma troppo restrittiva lo svolgimento di determinate attività (art. 66.3) e per lo più non ammette nuove edificazioni (art.66.4), con conseguenze negative per l'azienda rispetto ai suoi programmi di ampliamento e di sviluppo. L' Azienda chiede che "l'art. 66 venga modificato e/o integrato per far sì che nelle 'Aree cuscinetto e di connessione naturalistica '(buffer zone) e fasce tampone", in un diverso regime, "venga sempre consentito l'ampliamento di edifici da destinarsi a fabbricati strumentali legati all' attività agricola" e ciò almeno agli aventi i requisiti di imprenditore agricolo. B-2 L'Osservazione si conclude chiedendo che "tale possibilità sia garantita fin da subito , indipendentemente da eventuali tempistiche future legate al P.I. e alle specifiche Schede particolareggiate" C - L'Osservazione fa presente che il PAT adottato "contrariamente a quanto previsto per gli altri Comuni della Regione Veneto non permette di sfruttare l'ampliamento pari al 20% della superficie delle aziende agricole esistenti come previsto dal Terzo Piano Casa."	A - L'entità dell'ampliamento ipotizzato dalla Azienda è di entità rilevante in sé ed in relazione agli annessi rustici già presenti in sito: pertanto va considerato un intervento di carattere speciale, per il quale la soluzione non sta nell'eliminazione secca dell'unica disciplina prevista in generale dal PAT per gli ampliamenti in territorio agricolo, ma nel trovarne una ragionevolmente compatibile con le esigenze di sviluppo delle aziende agricole e quelle della tutela complessiva del territorio rurale. Per questo si deve considerare positivamente il PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'Osservazione in merito con le integrazioni proposte all' art. 74.16 pto. c. B - Non corrisponde a verità la tesi per cui l'art. 66 al comma 3 regoli "in forma troppo restrittiva lo svolgimento di determinate attività", dato che esso prevede esplicitamente il contrario e va confutata, RESPINGENDO questa parte dell'Osservazione. B-2 - Si considera di rendere più flessibile ed articolato il ricorso alla Schede particolareggiate riservandole alle ristrutturazioni ed agli ampliamenti speciali , e lasciando di conseguenza gli interventi più semplici al regime degli Interventi Edilizi Diretti . Per questo si propone di ACCOGLIERE parzialmente l'Osservazione, e di ammettere l'integrazione alla prima parte del Comma 66.4 . 5.4 In tema di ampliamento delle strutture agricolo-produttive coerentemente con quanto viene ora proposto in sede di Controdeduzioni una integrazione dello stesso, si conviene sull' opportunità di PARZIALE ACCOGLIMENTO dell'Osservazione in merito con le integrazioni proposte all'art. 74.16 pto. c.
H11	Franzon F.	Si evidenzia che sia per le Aree Nucleo che per i Corridoi ecologici il PAT vieta l'impiego di diserbanti, fitofarmaci, concimi ed altre sostanze	Si propone che l'osservazione venga ACCOLTA e che siano introdotti gli adeguamenti agli Art. 39.comma 11 pto. 3, ed art. l'Art. 74.11 Pto.2, lett. f) delle NTA

		improprie. L'Osservazione richiama l'attenzione sul fatto che i nuovi prodotti 'BIO' sono classificati come fitofarmaci e concimi, seppur rispettosi dell'ambiente." Di conseguenza l'Osservazione chiede che sia ammesso l'uso di prodotti classificati 'BIO' nelle aree dei Corridoi ecologici.	
H12	Vari	A - In merito l'Osservazione n. 83 evidenzia che "all'art.68 non vi è alcun espresso riferimento e non è mai citata la dicitura 'Corridoi rurali', per cui non è comprensibile la loro trattazione e l'indicazione delle direttive e delle prescrizioni e vincoli". B- Entrambe le Osservazioni chiedono, con toni diversi, la eliminazione del Corridoio rurale del PAT 2017 ricadente nelle rispettive proprietà. Nonostante le differenze si ritiene che dette Osservazioni possano essere esaminate e controdedotte congiuntamente.	A - Si riconosce la necessità di integrare l'art. 68 adottato, con le parti aggiuntive necessarie a chiarire la disciplina dei Corridoi rurali; per questo si propone di Accogliere parzialmente l'Osservazione n. 83. B - In considerazione del fatto che le Osservazioni sono esclusivamente intese alla eliminazione dei previsti Corridoi rurali dalle rispettive proprietà degli Osservati, per mero interesse privatistico, si propone che per questo motivo esse vengano RESPINTE entrambe, su questo argomento.
11	Bonotto A.	L'Osservazione evidenzia che l'ambito in oggetto, ora in dismissione, è stato per decenni una dei più importanti punti vendita ed di riparazione dei trattori SAME e di sviluppo della meccanizzazione in agricoltura. A parere dell'Osservante il complesso avrebbe valore intrinseco caratteristico della sua epoca e come tale andrebbe "salvaguardato e non per forza demolito riconvertito a residenza". In alternativa "l'aspetto commerciale e di attività produttiva meriterebbe di essere riconsiderato,... con l'obiettivo di promuovere prodotti e realtà locali". In conclusione "si chiede di rivedere la previsione di attività da bloccare e trasferire prevedendo un PUA che mantenga l'attività produttivo/commerciale".	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione come indirizzo per il P.I., rimandando a quella sede ogni determinazione conformativa. A questo scopo ferma restando la cartografia della Tav.4 si propone di aggiungere in conclusione del c. 20 art. 48 delle NTA: "In sede di P.I. verrà stabilito definitivamente:a) il perimetro del P.d.R o PUA entro il quale verrà riqualificato il complesso ex SAME tra B.go. Tezze e B.go Malta; b) la possibilità di mantenere nella riqualificazione complessiva i volumi esistenti- in tutto o in parte-; c) la possibilità di convertire il complesso esistente in area produttiva speciale destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di eccellenza locali".
L5	Morandi & Bortot	Gli Osservanti, per conto della Società da essi rappresentate, chiedono che "vengano correttamente riconosciute e tutelate sia la risalente destinazione produttiva del sito, sia la specialità e non trasferibilità dell'attività ivi svolta".	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione introducendo nel PAT le variazioni indicate: 1 riclassificare il complesso in esame come "area produttiva non ampliabile" assoggettata al regime pertinente stabilito dall'Art. 48 delle NTA; 2 introdurre gli aggiornamenti cartografici nella Tav.4; 3 introdurre gli aggiornamenti necessari nella Ricognizione delle Aree produttive allegata al PAT.
L6	Antoniazzi F.	L'Osservante evidenzia che il PAT adottato, come già il PRG individua l'immobile di sua proprietà tra le "Opere incongrue: attività produttive in zona impropria, da trasferire/bloccare" mentre l'"attività ivi insediata è stata già trasferita già dall'anno 2010 in zona industriale. Pertanto" chiede che venga tolta detta simbologia in quanto non più pertinente".	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione solo quanto riguarda la dovuta presa d'atto dell'effettivo trasferimento delle attività produttive della Ditta Antoniazzi fuori del Centro Storico in regime di convenzione con il Comune. Di conseguenza: a) va eliminato dalla Tav. 4 il segno grafico di "Opere incongrue - Attività produttive in zona impropria da trasferire/bloccare (Art. 41-48)" b) resta invariata la previsione del PAT 2017 che riguarda i fabbricati rimasti, come "Area di Degrado - L.457 1978 per P.I. e Piani di Recupero", con rinvio al PI per le determinazioni pertinenti.
L7	Cescon G.	L'Osservazione evidenzia che se, in astratto, il PAT 2017 individuando quella dei Fratelli Cescon come "azienda agricola agro industriale" ne agevola l'attività, in concreto il vincolo di tutela di m.100 ambientale del rio Ariolo previsto da PAT, che prevede tra l'altro anche la inedificabilità nella fascia protetta, inibisce gli sviluppi positivi previsti già citati. Pertanto propone di "individuare un futuro ampliamento con una apposita scheda da svilupparsi con il P.I."	Si ritiene di poter proporre che l'Osservazione sia ACCOLTA, estendendo il perimetro del Nucleo ad Edificazione diffusa, adiacente fino ad includere l'azienda come oggi esistente e le sue pertinenze. Si richiama inoltre l'integrazione normativa all'Art.46 delle NTA già proposta in sede di Controdeduzioni in tema di Vincoli sui corpi idrici minori.
L8	Cecchetto G.	L'Osservazione, è corredata da uno "Studio di fattibilità" finalizzato a trovare una soluzione che modifichi il meno possibile l'assetto attuale della cantina e che sia compatibile con il contesto limitrofo. Si propone: a) sul retro dei fabbricati esistenti un nuovo corpo cantina per cisterne inarie di grandi dimensioni;	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di adeguare la Tav. 4 Trasformabilità del PAT, perimetrando l'Azienda Agricola Cecchetto ai fini dell'applicazione dell'art. 48, comma 31 lett. C).

		b) di prolungare il fronte lungo Via Piave con nuovi spazi di immagazzinamento del prodotto finito c) di inserire a nord una cortina di alberi d'alto fusto e siepe sempreverde.	
L9	Salamon A.	Il Sig. Salamon ritiene che con la formazione del nuovo strumento urbanistico comunale come il PAT 2017 si debba modificare la classificazione dell'insediamento in essere con altra più consona alla sua effettiva condizione. Allo scopo, propone una nuova classificazione come "Urbanizzazione consolidata - Aree produttive".	Si propone di ACCOGLIERE l'Osservazione: 1 riclassificare il complesso in esame come "area produttiva non ampliabile" assoggettata al regime pertinente stabilito dall'Art. 48 delle NTA; 2 introdurre gli aggiornamenti cartografici nella Tav.4; 3 introdurre gli aggiornamenti necessari nella Ricognizione delle Aree produttive allegata al PAT.
L10	Dianne Holding srl	La ditta evidenzia la necessità di sviluppare flussi di produzione che prevedano la razionalizzazione dello spazio in verticale anziché in orizzontale e ristrutturare le attuali aree coperte di stoccaggio in modo tale da contenere magazzinatori verticali automatizzati. L'Osservazione propone quindi di: • consentire l'edificazione in zona produttiva dell'edificio avente altezza utile di 22 metri; • consentire l'edificazione in zona produttiva dell'edificio alla distanza di 5 m dal confine; • ridurre il vincolo di tutela dei corpi idrici a 5 m; • consentire l'autorizzazione edilizia immediata al fine di garantire il completamento dell'opera entro il mese di luglio 2018	Nel merito le istanze avanzate in dalla Dianne Holding s.r.l., sono meritevoli di ACCOGLIMENTO, perché conciliabili con l'impostazione generale e con le finalità e le strategie del PAT 2017 adottato. Quanto alla forma ed al procedimento da seguire per rispettare la tempistica di legge per i benefici a favore dell'Industria 4.0, in questa sede, una volta fatta la panoramica delle alternative in ordinamento, si deve e rimandare all'Azienda ogni iniziativa in merito.

Si precisa che le specifiche modalità di accoglimento delle osservazioni sopraelencate, oltre a tutte le osservazioni non accolte, sono riportate nella sopracitata documentazione depositata agli atti.

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'approvazione del PAT secondo la procedura di cui all'art. 14 della LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le controdeduzioni effettuate dal Comune di Vazzola con DCC n. 37 del 22/11/2017.

Tuttavia, a seguito delle modifiche introdotte negli elaborati di piano per superare i rilievi del precedente parere CTP n. 09 del 07/08/2018 ed al fine di adeguarsi alla LR 14/17, in sede di Conferenza dei Servizi istruttoria sono state concordate le seguenti precisazioni necessarie a garantire la coerenza dell'impianto normativo:

- La controdeduzione al gruppo di osservazioni D1 è da ritenersi condivisibile esclusivamente per quanto riguarda il punto 4.2, mentre il punto 4.1 risulta superato dalle modifiche concordate in sede di Conferenza dei Servizi e pertanto implicitamente accolto.
- La controdeduzione al gruppo di osservazioni I4 risulta implicitamente accolta in merito all'adeguamento alla LR 14/17, con le modalità di cui alla specifica sezione del presente parere.
- La controdeduzione al gruppo di osservazioni G è da ritenersi accolta parzialmente con le modalità del Comune di Vazzola ad eccezione dell'inserimento del seguente testo: "Il PI stabilisce anche dettagliatamente i casi in cui è necessaria l'Autorizzazione paesaggistica preventiva o altro nulla osta pertinente".

Pertanto gli elaborati della del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche derivanti da:

- l'accoglimento delle osservazioni dei gruppi da A2 ad A5, B, C4, C5, D1, E1, E3, E4, E5, E9, E10, E11, F2, G, H2, H3, H5, H6, H7, H11, I1 e da L5 a L10;
- l'accoglimento parziale delle osservazioni dei gruppi AA, E1, F1, H4, H10 e H12.

con le modalità di cui alla DCC n. 37 del 22/11/2017 ed integrate dalle considerazioni sopraelencate.

PARERI:

Il Comune di Vazzola con propria nota prot. n. 3567 del 22/03/2019 (conservata agli atti), ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PAT ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS.

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere del Genio Civile sono le seguenti:

- In tutti gli articoli delle NTA in cui viene citato il Piano delle Acque sia inserito un riferimento al Regolamento di Polizia Idraulica.
- In coda all'art. 17.5 venga inserito il seguente testo: "e/o al D.M. 17.01.2018 Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" ed alle eventuali s.m.i"
- All'art. 44.23 dopo le parole "contermini a fossati" venga inserito il seguente testo: "o canali, gli interventi in scavalco o di spostamento sono stabiliti dal Piano delle Acque e dal Regolamento di Polizia idraulica."
- In coda all'art. 72.12 venga introdotto il seguente testo: "e quella idraulica attui opere di mitigazione in conformità con il Piano delle Acque e con il Regolamento di Polizia idraulica coordinati col P.I."
- All'art. 85.2 dopo le parole "Piano di protezione civile" venga introdotto il seguente testo: "- Piano delle Acque - Piano di Riqualificazione delle Risorgive - Regolamento di Polizia Rurale - Regolamento di Polizia Idraulica".

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS sono le seguenti:

- All'art. 42.1 dopo le parole "Tav. 3 del PATI" venga inserito il seguente testo: "e di quanto espressamente indicato nella "Relazione Geologica ed idrogeologica" e nella "Valutazione di compatibilità Idraulica" di corredo al presente Piano".
- All'art. 42.23 venga inserito in apertura il seguente testo: Nelle "Aree idonee a condizione caratterizzate da falda superficiale in condizione di piena assoluta" come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT, sono vietati la realizzazione di locali interrati, anche solo parzialmente, per qualsiasi destinazione, il tombinamento delle risorgive e l'interramento delle teste dei fontanili, fatti salvi motivi indifferibili di incolumità e sicurezza pubblica."
- All'art. 42.23 dopo le parole "Le prescrizioni" vengano inserite le parole "di cui al presente articolo".
- In coda all'art. 44.9 venga inserito il seguente testo: "In particolare nelle "Aree a dissesto idrogeologico", così come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT. oltre a quanto specificatamente previsto dal presente articolo 44 delle NTA, qualsiasi trasformazione territoriale dovrà sempre essere corredata da una Valutazione di Compatibilità Idraulica che garantisca un efficace sistema di smaltimento delle acque e l' invarianza idraulica della trasformazione proposta."
- In coda all'art. 47 vengano inseriti i nuovi commi 17 e 18 aventi il seguente testo:
"47.17 Viene recepito dal PAT quanto espressamente indicato nell'Istruttoria tecnica per la per la Valutazione di Incidenza ambientale e riportato nel Parere n.164 del 08 11.2018 della Commissione Regionale VAS -Vinca, che costituendo riferimento obbligato per le presenti NTA viene di seguito trascritto.
[segue trascrizione estratto del parere VAS]
47.18 In sede di P.I. vengono precisate dettagliatamente le trasformazioni ammesse dal PAT, le quali devono essere conformativamente integrate con i correlati interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale. Tali adempimenti saranno fatti:
a) in osservanza delle indicazioni e /o prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT;
b) nel rispetto dei divieti posti al fine di garantire la tutela della risorsa idrica e della salute umana;
c) in recepimento del parere di coerenza del Valutatore, in merito alle Osservazioni presentate al PAT, aventi carattere ambientale."
- All'art. 73.11 dopo le parole "socio-economica" vengano inserite le parole "(b) verifica gli effetti derivanti dalle scelte di piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;"
- All'art. 85.2 dopo le parole "Mobilità Ciclistica" venga introdotto il seguente testo: "-- Piano Classificazione Acustica redatto in relazione alle previsioni attuative del P.I.;"
- All'art. 85.5 in coda al punto f) venga inserito il seguente testo: "interessati da interventi di mitigazione e/o compensazione individuati dal rapporto Ambientale e dagli adempimenti di cui all'Art 47.18 delle presenti NTA".

- In coda all'art. 87 sia introdotto un nuovo comma 5 avente il seguente testo:
"87.5 I PUA ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011, convertito in legge dall' Art.1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell' Art. 12 DLgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGR n.1646 del 07.08 2012 e DGR n.1717del 03.10.2013."
- In coda all'art. 90 sia introdotto un nuovo comma 12 avente il seguente testo:
"Gli "Interventi complessi", gli "Accordi procedurali a struttura corrispettiva" e quelli ai sensi dell'Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell' art. 12 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., non risultando definiti in modo specifico nel PAT i contenuti, le azioni e gli effetti degli stessi."
- In coda all'art. 91.4 sia introdotto il seguente testo:
"Gli interventi in Accordo oggetto di Variante urbanistica dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell' art. 12 del Dlgs 152/2006 e s.m.i."
- In coda all'art. 92.4 sia introdotto il seguente testo:
"Gli interventi in Variante urbanistica vanno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/2006 e s.m.i."
- In testa all'art. 93.3 sia introdotto il seguente testo:
"Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli di carattere ambientale in ambito rurale."

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di modifiche ed integrazioni sopraelencate. Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione Regionale VAS, come proposte dal Comune di Vazzola con propria nota prot. n. 3567 del 22/03/2019 (conservata agli atti).

CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;
Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;
Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;
Viste le L.R. 11/04 e 14/17 s.m.i.;
Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;
Vista la DGP n. 184/2011;

IL COMITATO ESPRIME:

parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Vazzola con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- al superamento del precedente parere CTP n. 09 del 07/08/2018 (pagg. da 2 a 4 del presente documento);
- al raggiungimento della conformità con la LR 14/17 (pagg. 4 e 5 del presente documento);
- dall'accoglimento delle osservazioni dei gruppi da A2 ad A5, B, C4, C5, D1, E1, E3, E4, E5, E9, E10, E11, F2, G, H2, H3, H5, H6, H7, H11, I1 e da L5 a L10 e dall'accoglimento parziale delle osservazioni dei gruppi AA, E1, F1, H4, H10 e H12 (pagg. da 5 a 12 del presente documento)
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS (pagg. da 12 a 14 del presente documento).

Il segretario verbalizzante
dott. Michele Bertolini

Il Presidente del Comitato
Dott. Carlo Rapicavoli